

LE FERIE COATTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

La nota prot. n. 760 del 7 aprile 2016, diramata dall'USR della Lombardia, reca l'ennesima conferma di un'Amministrazione che sprigiona, con inesorabile regolarità, l'incomprimibile fantasia di creatrice un diritto finalizzato ad ingabbiare l'azione di coloro che ne abbiano sollecitato il presunto e salvifico intervento.

È successo che l'Ufficio S.R. della Lombardia, in materia di ferie dei dirigenti scolastici, con la predetta nota 760/16 detta l'obbligo dei medesimi, nelle giornate di chiusura della scuola deliberate da ciascuna istituzione scolastica, di *"comunicare ferie, salvo impegni istituzionali, o già programmati, svolti in tali date."*

Da ora in poi, pertanto, dovrebbe essere in vigore – si suppone per la sola Lombardia – l'Istituto delle **ferie coatte**, al di fuori ed oltre la disciplina contrattuale, come integrata dalle succedanee norme imperative della legge 135/12.

L'illegittimità di tale imposizione è immediatamente deducibile dall'art. 16 del CCNL dell'Area quinta della dirigenza scolastica, richiamato dalla stessa Amministrazione, secondo cui **la programmazione e l'organizzazione delle ferie rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità di ogni dirigente** che comunque è tenuto a garantire, in tali periodi, la continuità e la regolarità del servizio scolastico.

Di conseguenza, come si legge nel precedente art. 15 primo comma del CCNL, *"in relazione alla complessiva responsabilità dei risultati il dirigente organizza autonomamente i tempi e i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli."*

Si dovrebbe allora ragionevolmente presumere che l'USR Lombardia considera i propri dirigenti scolastici alla stregua del loro dipendente personale ATA, obbligato per contratto (art. 51, comma 1, CCNL Scuola) ad un ordinario *orario di lavoro* di 36 ore settimanali, suddivise in sei ore continuative e che, pertanto, nelle giornate di chiusura degli uffici deliberate dalle singole istituzioni scolastiche deve, *pro parte*, restituire le giornate di chiusura o chiedendo ferie o impegnandosi al recupero con rientri pomeridiani e/o prolungamento d'orario, in ragione delle esigenze funzionali della scuola.

Con buona pace della solerte Amministrazione territoriale, ogni dirigente scolastico, anche se operante in Lombardia, potrà liberamente stimare l'opportunità o la propria convenienza a collocarsi in ferie nelle giornate di chiusura degli uffici, determinandosi altrettanto liberamente e senza l'obbligo di comunicare alcunché:

1. provare a mettere ordine, nella quiete degli uffici deserti, con i telefoni che finalmente non squillano e le porte che non si aprono in continuazione, alla congerie di adempimenti che inevitabilmente si sono accumulati;
2. oppure decidere di tirare un pò il fiato e – ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 2006 Area V della dirigenza scolastica – concedersi *un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio*.

DIRIGENTISCUOLA auspica che l'USR Lombardia, preso atto dello scivolone, ritiri immediatamente la nota de quo, senza costringerla ad impugnarla. Nota che non è da tenere in alcuna considerazione perché palesemente illegittima e viziata.

Parimenti ribadisce e suggerisce, soprattutto ai neo colleghi, di consultare ed attenersi alla norma e, se proprio hanno dei dubbi, di consultare i responsabili del servizio consulenza - <http://www.dirigentiscuola.org/consulenza.html> - della DIRIGENTISCUOLA - www.dirigentiscuola.org – che, di certo, hanno solo interesse a tutelare la categoria senza indurli in errori o ...sottomissioni derivanti da indebita ingerenza.